



# COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**SEDUTA DEL 31/07/2014**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -ANNO 2014.

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **trentuno** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:00** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
BORGHI GIANNI	Consigliere	SI	
RICCI NICOLA	Consigliere	SI	
IPPOLITO MARTINA	Consigliere	SI	
IURI DARIO	Sindaco	SI	
BIDIN CHIARA	Consigliere	SI	
ANTONINI NICOL	Consigliere	SI	
MONAI SANDRO	Consigliere	SI	
PAMPAGNIN ALESSANDRO	Consigliere	SI	
CHIRIATTI MARIA ROSARIA	Consigliere	SI	
PUPPINI DANILO	Consigliere	SI	
ANGELI LORIS	Consigliere	SI	
LENISA RITA	Consigliere	SI	
MAIORANA CARLO	Consigliere	SI	

Assume la presidenza il Dott. **GIANNI BORGHI**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa **ANTONELLA D'AMORE**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco si sofferma sulle aliquote IMU proposte per il 2014:

- 0,76 per cento: aliquota di base;
- 0,4 per cento: abitazione principale e relative pertinenze di cat. A/1, A/8 e A/9;
- 1,06 per cento: aliquota per fabbricati di categoria D/1.

Udito l'intervento del Sindaco di cui sopra,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);

**Considerato** che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento IUC che istituisce e disciplina, tra l'altro, anche l'Imposta Municipale Propria;

**Richiamato** il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria;

**Richiamata** la legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell'art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale;

**Considerato** che già con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

**Visto** il D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 ed in particolare gli articoli 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011;

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Visto** l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**Visto** l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**Visto** in particolare il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

**Visto** che con il vigente regolamento IUC avvalendosi dell'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 il comune di Cavazzo Carnico ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Visto** l'art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale non è dovuta l'imposta municipale propria ai cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994;

**Visto** l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

**Visto** il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche, secondo il quale per l'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

**Visto** l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:  
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1,

A/8, a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

**Visto** che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di € 400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

**Considerato** che ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 l'imposta municipale non si applica;

**Visto** l'art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che: "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio."

**Visto** l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

**Considerato che** si è ritenuto opportuno mantenere per il 2014 le aliquote e detrazioni vigenti al fine di non aggravare il carico fiscale;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Lenisa, maiorana, Pappini e Angeli), espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. di approvare per l'annualità 2014 le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria:

- ALIQUOTA DI BASE

*0,76 PER CENTO*

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE CATEGORIA A/1 A/8 A/9

*0,4 PER CENTO*

- ALIQUOTA per fabbricati di categoria D1  
*1,06 PER CENTO*
2. di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014:
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei contribuenti il cui nucleo comprenda persona e persone portatrici di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3 comma 3, la detrazione di cui alla lettera a) è maggiorata di € 200;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. di dichiarare allo stesso modo il presente atto con voti unanimi resi per alzata di mano immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. BORGHI GIANNI**

**IL SEGRETARIO**  
**D'AMORE ANTONELLA**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 05.08.2014 al 19.08.2014.

Delibera Immediatamente Eseguita. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003